

C

Dott. Vincenzo Loiacono

NOTAIO IN BRINDISI

LECCE

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN

NOTA PER TRASCRIZIONE

DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni)

133.607/6203

Rep. N.

a favore di

MOLENDINO Rosa, nata il 12 marzo 1915 ad Ostuni ed
ivi domiciliata al Largo Avv. Tamburrini c.9

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autenticato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in
Brindisi, in data **17 agosto 1970**, qui registrato il **24 agosto 1970**
7142

al N. **Mod. II**, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
MOLENDINO Rosa
Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a

Ostuni

l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di

Largo Avv. Tamburrini, 9 **2°** **F** **5**
alla Via **3** piano - scala - int. **2**

composto di n. **3** vani utili e di n. **2** accessori oltre la proprietà

pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

**Nord-est: proprietà comunale = Sud-est: ap-
partamento 5 scala E = Sud-Ovest: proprietà comunale**
Nord-ovest: scala F ed appartamento 6/F

mappale 89 subalterno 324/11 del Comune di Ostuni	in testa Istituto Autonomo per le Case	Popolari della Provincia di Brindisi	L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria. Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.	ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire Unomilionequattrocentotredici e 1/2 (L. 1.513.890) quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione di cui all'articolo sei del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive modificazioni, ridotto del trenta % a norma dell'articolo 6 del citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.	La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire trecento e 1/2 quale risulta (per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo di costruzione dell'alloggio determinato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, Numero 231, dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi al netto dei contributi statali Tale prezzo il Signor Molendino Rosa ha già versato sul conto corrente postale numero 26/2171 intestato a ISTITUTO AUTO-
--	---	---	---	--	---

NOMO CASE POPOLARI BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti	per alienazione stabili » con il vincolo « vincolato per prelievi unicamente	a mezzo postagiro a favore del conto corrente postale numero 1/10179 inte-	stato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti — Tesoriere Centrale dello Stato —	Ricavato cessione case popolari » come risulta dalla bolletta di versamento	numero 82 del 17 agosto 1970	Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.	ART. 5° — L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giusti-	ficativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, ep-	però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrne	la legale documentazione.	L'Istituto venditore, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'ap-	partamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 otto-	bre 1935, Numero 1743 convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151.	Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 l'acquirente,	al quale si è trasferita la proprietà dell'alloggio, ha tuttavia diritto alla cancel-	lazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.	Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di im-	pegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione dell'ipo-	teca stessa, facendo carico la relativa spesa all'acquirente.	ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R.	17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qual-	siasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. I contratti di alienazione	stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente arti-	
--	--	--	---	---	------------------------------	---	--	---	---	---------------------------	---	--	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--

Nel N. C. E. U. alla Partita **6346** mappale **89** del Comune
di **Ostuni** particella **324** subalterno **11**

con la rendita di L. **740**

Per il prezzo pagato di L.

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale N. 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino N. **82**

del **17 agosto 1970**

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16-I comma D. P. R. 17-1-1959 n. 2, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

F.to Loiacono notaio

Trascritto in Lecce il 27 agosto 1970 al numero 39868 d'ordine ed al numero 35554 particolare.

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì tre settembre 1970

[Handwritten signature]



N.6203

**CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.**

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - **Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo**, nato il
16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato a Brindisi
il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO
AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-
DISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato
con Delibera Consiliare in data **venti marzo 1962** che in copia
conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-
CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47477/3229 del
Repertorio in data 17 giugno 1963, da una parte, e:

2) - **MOLENDINO Rosa**, nata il **12 marzo 1915 ad**
Ostuni ed ivi domiciliata al Largo Avv.Tamburrini

PREMESSO

Che il Signor **Molendino Rosa** assegnatario di
un alloggio popolare, costruito in base alla legge **2.7.1949,n.408**
alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**
alla Via **Largo Avv.F.Tamburrini** piano **2°** scala **F**
interno **5** composto di Numero **tre** vani utili e numero **due**
accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e
successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con
pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

— Che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di

cessione in proprietà del Signor **Molendino Rosa**

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto —.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rappresentato e dall'altra il Signor **Molendino Rosa**

ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2

e successive modificazioni, il Signor **Com.te Vallarino Ubaldo**

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Brindisi, vende al Signor **Molendino Rosa**

che accetta per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio

compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **Largo Avv.F. Tamburrini** piano **2°** scala **F** interno **5** composto

di numero **3** vani utili e di numero **2** accessori, oltre la proprietà

pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **Nord-est:proprietà comunale=Sud-est:ap
partamento 6 scala E=Sud+Ovest:proprietà comunale
=Nord-ovest:scala F ed appartamento 6/F**

e la sua composizione meglio risulta dalla relativa planimetria che firmata

dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ». e "B"

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di che trattasi è segnato nel

Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **6346 - Rendita £.740**

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del

D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordina-

ria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manu-

tenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza

degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà

potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conse-

guenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che ac-

cetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo

24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere

il presente atto.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO

LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, lì **diciassette agosto 1970**

F.to Ubaldo Vallarino

F.to Molendino Rosa

Numero **1 3 3 6 0 7** del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto

nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - **Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato a Brindisi** quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le Case POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2) - **MOLENDINO Rosa, nata il 12 marzo 1915 a Ostuni ed ivi domiciliata al Largo Avv.F.Tamburrini** della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e sugli allegati del contratto che precede.

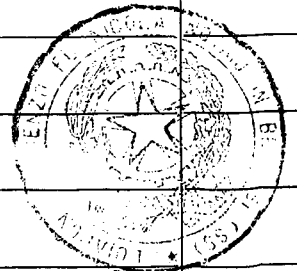
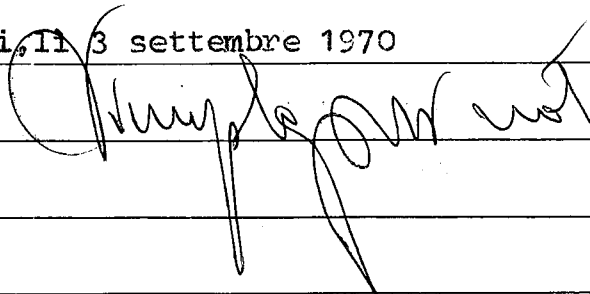
Richiesto in **Brindisi, addì diciassette agosto millenovecentosettanta.**

F.to Vincenzo Loiacono notaio

Registrato a Brindisi il 24 agosto 1970 al numero 7142/Mod.II

Trascritto in Lecce il 27 agosto 1970 al numero 39868 d'ordine ed al numero 35554 particolare
E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, 11/3 settembre 1970



	colo sono nulli di pieno diritto.
	ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, sostituito dall'articolo 8, secondo comma, della legge 27 aprile 1962, Numero 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi ivi previsti, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.) competente per territorio all'uopo delegato con D.M. 8 gennaio 1965, N. 172. La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta. La richiesta di atti per il completamento dell'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.
	ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, non potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2 o comunque costruiti col contributo o concorso dello Stato. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
	ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.
	L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e

gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'ammi-

nistratore dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente con-

tratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente proprietario al quale l'acquirente

s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione

affidenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per

cento (0,35) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio stesso.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte,

tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsa-

bilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di

energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua

saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente

proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di

rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione del-

l'amministrazione da parte dell'Ente stesso. **pari a F.3.945 - - - - -**

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'ammini-

strazione dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente

contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione

ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni pulizia,

consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo d'acqua, riscalda-

mento, ascensore, per portierato, per imposte, sovrainposte, tasse generali e

locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno

stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

